

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**51**  
(2022)

IRENE STOLZI

DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE:  
CRONACHE DA UN ETERNO PRESENTE?  
(A proposito di recenti studi  
su intelligenza artificiale e società algoritmica (1))

Il legame tra diritto e innovazioni non è un fatto nuovo nella storia (« *new technologies have always challenged, if not disrupted, the social, economic, legal and to an extent ideological status quo* » (2)); quel che probabilmente connota e distingue la fase che stiamo vivendo è il carattere pervasivo di tecnologie che ormai permeano ogni aspetto delle nostre esistenze (« *ubiquitous, omnipresent* » (3)) e che quindi sollecitano a tutto campo la stessa riflessione giuridica. Non vi è lato del giure che non sia toccato dal tema: dalla teoria generale alla filosofia del diritto, dal diritto privato al costituzionale, dal lavoro al penale fino alle discipline processualistiche, nessun ambito sembra potersi sottrarre alla questione del rapporto tra diritto e nuove tecnologie.

E se il dinamismo si presenta da tempo come una delle caratteristiche distintive della contemporaneità (ci accorgemmo — così Francesco Ferrara nel 1940 — che il diritto non era più « un ordinamento

---

(1) S. MANNONI, G. STAZI, *Sovranità.com — potere pubblico e privato ai tempi del cyberspazio*, Napoli, Editoriale scientifica, 2021 (da ora in poi citato come MANNONI, STAZI); A. CARDONE, *Decisione algoritmica vs. decisione politica? — A.I. Legge Democrazia*, Napoli, Editoriale scientifica, 2021 (da ora in poi citato come CARDONE); N. ABRIANI, G. SCHNEIDER, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale*, Bologna, il Mulino, 2021 (da ora in poi citato come ABRIANI, SCHNEIDER); *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, ed. by H.-W. Micklitz, O. Pollicino, A. Reichman, A. Simoncini, G. Sartor, G. De Gregorio, Cambridge, Cambridge University Press, 2022 (da ora in poi citato come *Constitutional Challenges*).

(2) *Introduction*, in *Constitutional Challenges* (da ora in poi citato come *Introduction*), p. 1.

(3) A. SIMONCINI, E. LONGO, *Fundamental Rights and the Rule of Law in the Algorithmic Society*, in *Constitutional Challenges* (da ora in poi citato come SIMONCINI, LONGO), p. 28.

di riposo, a lunga scadenza » (4)) adesso sembra aver assunto caratteri parossistici: si è infatti di fronte a una realtà che marcia a ritmi vorticosi e nella quale ogni cosa sembra condannata a un invecchiamento istantaneo, repentino. Di modo che, a esserci restituita, è soprattutto una spaesante ipertrofia del presente, nel segno di un 'qui e ora' che tende a occupare l'intero spazio visivo e concettuale e che sembra obliterare — a un tempo e non contraddittoriamente — tanto il senso del passato quanto quello del futuro. Viste da qui, le nuove tecnologie si presentano come uno degli osservatori capaci di metterci in contatto con una « sindrome inquietante » del nostro tempo, rappresentata, appunto, dalla « scomparsa del futuro » (5), dalla crescente difficoltà a immaginare il futuro e, ancor prima, a percepire il futuro come orizzonte che può essere immaginato e progettato. Che siano stati anche (forse: soprattutto) gli storici ad aver segnalato questa « rimozione del futuro, cancellato quanto più avremmo bisogno di pensarvi » (6), sorprende solo in parte, se si considera che l'altro lato della medesima sindrome è costituito — lo si diceva ora — dalla perdita del « senso della storia »: « la storia s'è dileguata dal nostro sentire quotidiano, scandito ormai solo dalla simultaneità e dall'obsolescenza continua delle tecnologie e degli oggetti »: « di colpo, ci siamo ritrovati in un mondo dove l'idea della rete e delle connettività immediata e sincronica ha sostituito [...] quella dello sviluppo dialettico e storico » (7).

Ne sarebbe prova il fatto che la storia è spesso costretta, nel discorso pubblico, a fare un mestiere che non è il suo: indurre a « cercare qualche facile rassomiglianza con le cronache contemporanee (quasi sempre fittizia) » (8); sostenere « qualche assicurazione identitaria (la fuorviante metafora delle radici) » (9). In tal modo, « il presente rimane indistintamente solo, fermo in se stesso, avvolto dall'ombra, prigioniero di un doppio scacco cognitivo: verso il suo prima e verso il suo dopo »: « e una mancanza determina l'altra [...] perduto il passato, si smarrisce anche la prospettiva del rapporto tra presente e futuro » (10).

---

(4) F. FERRARA, *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti* (1940), in Id., *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1954, vol. I, p. 124.

(5) A. PROSPERI, *Un tempo senza storia — la distruzione del passato*, Torino, Einaudi, 2021, p. 24.

(6) A. SCHIAVONE, *Storia e destino*, Torino, Einaudi, 2007, p. 5.

(7) Ivi, p. 7.

(8) Ivi, p. 8.

(9) *Ibidem*.

(10) *Ibidem*; « e non perché la conoscenza del passato — prosegue l'autore — aiuti direttamente a capire il presente (e tanto meno a prevedere il futuro: accade esattamente il contrario). Ma perché, se noi rinunciamo al compito di spiegare il passato

Se si è indugiato nella citazione, è perché sembra che essa abbia riflessi particolarmente rilevanti sul mondo giuridico; il futuro, infatti, è dimensione connaturata alla stessa idea di diritto: la *regula iuris*, quale sia la fonte da cui deriva, ha nel futuro il suo terreno di esplicazione, la si pensa, cioè, come realtà esistente dal momento della sua nascita (più o meno formalizzata) in poi, come realtà chiamata, appunto, a regolare situazioni avvenire. Mentre proprio questa necessaria proiezione in avanti rischia di essere impedita o compromessa dalla velocità e dalle caratteristiche di un'evoluzione che stenta a lasciarsi prevedere o guidare.

Eppure tutti i lavori presi in esame in queste pagine concordano su un punto: ovvero sulla necessità, per gli ordinamenti nazionali e sovranazionali, «di elaborare pronte risposte regolative» (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 16). Per forza, si dirà, sono libri scritti da giuristi; tuttavia, dalle loro pagine traspare qualcosa di diverso e ulteriore rispetto alla tutela, più o meno interessata, del proprio orto disciplinare; o almeno: se anche questo fosse stato lo scopo, esso — come si cercherà di mettere in luce — sembra potersi conseguire solo pescando nel profondo, solo riaffermando quel nesso necessario, costitutivo, che lega la dimensione giuridica al complesso di sollecitazioni (queste invece non solo giuridiche) sprigionate dalla potenza di fuoco delle nuove tecnologie. Una sorta di colossale *stress test* che non risparmia nulla e che tutto costringe a ri-definire: i connotati della soggettività; del potere (pubblico e privato); del mercato; della rappresentanza e, chiaramente, della democrazia, come riferimento ideale e istituzionale che si era ritenuto capace di contenere queste differenti dimensioni e soprattutto di fissare le modalità della loro relazione. Andiamo per ordine.

*Il soggetto, anzitutto*, se è vero «difendersi oggi dalla tentacolare oligarchia» delle *big tech* «è ben più complicato di quanto fosse negli anni Cinquanta sfuggire alle maglie dell'FBI di Edgar Hoover»<sup>(11)</sup>. Coerentemente, a emergere dai volumi presi in esame è il volto di un uomo profilato, considerato soprattutto (solamente?) nella veste di utente/consumatore e perciò variamente assistito, controllato, insidiato dalla pervasività di algoritmi che, con sollecitazioni più o meno morbide (in gergo: «*nudged*»), mirano a captarne inclinazioni e gusti (politici, commerciali ecc.) e a orientarne i comportamenti. Così, quello che a prima vista può sembrare un «ossimoro» (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 16) —

---

e di fare i conti con lui, e ci limitiamo semplicemente ad azzerarlo e dimenticarlo, non siamo in grado nemmeno di comprendere e di criticare noi stessi, bensì solo di accettarci passivamente come un risultato indiscutibile, circondato dal buio» (ivi, pp. 8-9).

(11) La frase di Rana Foroohar è citata in MANNONI, STAZI, p. 26.

la « comunicazione personale di massa »<sup>(12)</sup> — è diventato un obiettivo centrato dalle nuove tecnologie che riescono a elaborare una quantità enorme di dati e al tempo stesso a « personalizza[re] » i messaggi inviati al singolo soggetto (*ibidem*). Il « capitalismo di sorveglianza », teorizzato da Shoshana Zuboff e ugualmente richiamato da tutti gli autori, appare, da un simile osservatorio, una condizione attuale e attuata: rispetto a essa, il « *nothing to hide* » (SIMONCINI, LONGO, p. 38), il « non aver niente da nascondere », rappresenta, per il cittadino, una falsa rassicurazione. Così come non pare sufficiente, per « disorientare » l'algoritmo, il gioco delle appartenenze multiple, il fatto, cioè, che ognuno navighi in differenti spazi virtuali collegati ai diversi ambiti della vita (lavoro, preferenze politiche, di consumo, interessi ecc.). Non basta, per almeno due ragioni: una prima che chiama in causa gli obiettivi della profilazione; una seconda che attiene al modo in cui si struttura la stessa relazione tra soggetto e dati.

La profilazione: essa non è mai fine a se stessa, mira invece a realizzare profitti condizionando i comportamenti del soggetto nelle più varie espressioni della sua esistenza: « il capitalismo dei dati non si accontenta [...] dei corpi: pretende invece di carpire per i suoi scopi l'intera vita umana, catturata in relazioni [...] che passano necessariamente per le maglie strette della datificazione » (MANNONI, STAZI, p. 37). Si parla, coerentemente, di « tecnologia persuasiva » (ivi, p. 39), di « *emotional A.I.* » (SIMONCINI, LONGO, p. 35) per descrivere il modo con cui « l'algoritmo [...] ci blandisce, ci indirizza, ci gratifica »: e se « lo Stato può farci sentire sicuri, Facebook — e non solo — ci fa sentire amati »<sup>(13)</sup>.

Emblematica, in proposito, è proprio la comunicazione che avviene sui *social networks* e alla quale, di nuovo, fanno riferimento i diversi lavori qui esaminati: spazi comunicativi solo apparentemente liberi e aperti, in essi, in realtà, gli algoritmi lavorano alacremente per calare i singoli utenti in una sorta di gioco di specchi dal quale le loro convinzioni escono rafforzate e perciò pronte a essere contrapposte, possibilmente in maniera rissosa, alle opinioni differenti eventualmente intercettate in rete. In maniera solo apparentemente contraddittoria si registrano due fenomeni concomitanti: per un verso, una « frammentazione della sfera pubblica » derivante dal fatto che « gli utenti vengono esposti sempre meno al confronto con opinioni conflittuali » (CARDONE, p. 69); per l'altro verso, e quale conseguenza di questa selezione algoritmica, si fa strada una « poderosa spinta al conformismo individuale e collettivo » che tuttavia si definisce e consuma all'interno di « ristrette cerchie tendenzialmente autoreferenziali » (ivi, p. 72). Dunque, « una sorta di effetto eco amplificato e artificiosamente di-

(12) L'espressione di Stefano Quintarelli è tratta da ABRIANI, SCHNEIDER, p. 16.

(13) La frase di Adam Alter è citata in MANNONI, STAZI, p. 40.

storto, al fine di confermare i nostri pregiudizi e le nostre opinioni latenti già raccolte ed elaborate grazie ai *big data* » (14); col risultato di trasformare la persona in una sorta di « miniera a cielo aperto » dalla quale non solo si può « attingere qualsiasi informazione », ma che è possibile « *costruir[e]* in forme coerenti ai bisogni di una società della sorveglianza, della selezione sociale, del calcolo economico » (15).

A ciò si aggiunge, come noto, la pratica della « diffusione volontaria di notizie false » (CARDONE, p. 77) ulteriormente amplificata dalla posizione degli *haters* o dei *lovers*, di coloro, cioè, che per lavoro sono tenuti a contrapporsi ovvero a sostenere una determinata posizione; con la conseguenza che « dalla disintermediazione » (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 45) — *rectius*: dalla nuova « intermediazione algoritmica » (CARDONE, p. 60) — « alla disinformazione il passo è breve » (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 45). Né migliora di molto il quadro (anzi, forse lo rende più inquietante) il potere di moderazione (censura?) che le differenti piattaforme esercitano, per lo più a macchia di leopardo, sui contenuti, ritenuti non ricevibili, pubblicati dai singoli utenti. Se dunque « nella blogosfera distinguere tra vero e falso è diventato arduo se non impossibile » (MANNONI, STAZI, p. 24), il sospetto, legittimo, è che questa confusione disorientante si estenda (si *debba* estendere?) anche oltre le frontiere del mondo virtuale per abbracciare nel suo complesso una realtà che appare crescentemente polarizzata tra professioni di irriducibile diffidenza e di altrettanto irriducibile affidamento cieco. Moti contrari ma in fondo affini, germogliati dalla stessa terra.

Proiettata sul piano politico e istituzionale, una simile ricognizione pone di fronte a un quadro complesso, e per molti versi allarmante (« a tinte fosche »: CARDONE, p. 167). Sebbene infatti, nell'ambito della decisione politica, e di quella legislativa in specie, i dispositivi di AI non vengano ancora utilizzati come strumenti capaci di « condensar[e] » i risultati dell'elaborazione algoritmica « in proposizioni normative » (ivi, p. 35); se, insomma, appare ancora lontano il ricorso ai c.d. sistemi di AGI (*Artificial Generalized Intelligence*) « in grado di sviluppare un funzionamento cognitivo basato sul c.d. *whole brain emulation* » (*ibidem*), è tuttavia innegabile il ruolo (distorsivo?) che tali dispositivi, anche nella loro veste di strumenti 'sussidiari', possono esercitare nel definire la relazione tra società, rappresentanti e istituzioni (o almeno: nel definirla ricorrendo alle coordinate abituali).

Per quanto, infatti, l'utilizzazione di strumenti di AI sia per il momento volta a favorire l'informazione e/o la partecipazione dei

---

(14) L'osservazione di Remo Bodei è citata in ABRIANI, SCHNEIDER, pp. 79-80.

(15) L'osservazione di Stefano Rodotà è citata ivi, p. 81.

cittadini ai processi di elaborazione di testi normativi <sup>(16)</sup>, non è facile estrapolare queste dinamiche dal contesto in cui si svolgono. A rilevare è, in primo luogo, la « ineguale distribuzione dell'accesso a internet tra la popolazione e [...] il conseguente *digital divide* che affligge soprattutto certe fasce della medesima » (CARDONE, p. 33) che in tal modo si trovano tagliate fuori da simili opportunità partecipative. Ma non meno rilevante appare ciò che avviene a monte di questi processi per effetto della tempesta di sollecitazioni cui i cittadini sono esposti. La presenza di piattaforme, direttamente o indirettamente riferibili alle diverse forze politiche, e operanti sul 'mercato della partecipazione democratica' con gli stessi metodi di profilazione e indirizzo utilizzati per finalità commerciali (« la commercializzazione del messaggio politico »: *ivi*, p. 75), non può infatti rimanere senza esito nel condizionare tanto la dimensione ascendente della rappresentanza quanto quella discendente.

In proposito, è del tutto condivisibile la proposta di considerare (e far marciare) insieme queste declinazioni della democrazia: non solo perché costituiscono lati ugualmente rilevanti dei processi democratici ma anche perché la loro considerazione congiunta può rappresentare una delle strade che consente, da un lato, di valorizzare il contributo positivo ricavabile dall'utilizzazione di dispositivi di AI e, dall'altro, di limitare, almeno in parte, i rischi derivanti dal ricorso ai medesimi dispositivi. I benefici: « sia in ordine alla pubblicità del procedimento legislativo che al metodo democratico interno, le risorse della rete possono [...] giocare un ruolo fondamentale per l'ampliamento delle sedi, delle forme e dell'efficacia della partecipazione popolare », possono, cioè, « sorreggere la democrazia rappresentativa sul versante degli input » contribuendo a « integrare i fattori di legittimazione in ingresso del processo di produzione del diritto politico » (CARDONE, p. 134). Mentre, sul « versante degli *output* », della così detta « democrazia della responsabilità », i cittadini riacquisterebbero una loro consistenza nella possibilità di formulare un giudizio di « responsabilità politica » nei confronti dei loro rappresentanti (*ivi*, p. 142). Insomma, in un contesto di conclamata crisi della mediazione operata dai partiti (ormai « poco più che comitati elettorali »: *ibidem*), il nuovo assetto tecnologico « tende a rendere più visibile e permanente (al di fuori delle elezioni) la pressione del corpo elettorale e in una certa misura la istituzionalizza, se non altro dal punto di vista comunicativo (si pensi alle immediate reazioni del 'popolo della rete' alle decisioni di governo » (*ivi*, pp. 143-144).

---

(16) Per le differenti utilizzazioni degli strumenti di AI nel procedimento legislativo, v. CARDONE, pp. 25-26 (raccolta ed elaborazione dati); pp. 28-45 (esperienze di c.d. *crowdsourcing policymaking*); pp. 45-47 (utilizzazioni a fini di ostruzionismo); pp. 48-54 (utilizzazioni nell'Unione europea come strumento di consultazione ovvero di presentazione di iniziative legislative).

Un'ipotesi di relazione che può aprire la strada a un bilanciamento ma che non consente di dichiarare chiusa la partita: perché i fattori che possono inquinare la dimensione ascendente della rappresentanza e della partecipazione (governo e manipolazione del consenso e delle idee, *microtargeting* politico, strutturale dipendenza dei rappresentati dagli umori tanto volatili quanto violenti della rete ecc.) possono giocare un ruolo rilevante nel condizionare la posizione dell'elettorato nella formulazione dello stesso giudizio di responsabilità. Anche in questo caso, infatti, le risposte della rete possono essere indirizzate o manipolate con identiche tecniche ed essere sospinte verso un giudizio positivo o negativo, nel quadro di una logica, del pari drastica, che sembra non lasciare alternative tra la condanna integrale (ormai si dice: gogna) e l'assoluzione piena.

*Il soggetto e i dati.* « Se tiene l'attuale andamento, i dati degli americani varranno 197,7 miliardi di dollari nel 2022 — più del valore totale dell'agricoltura statunitense. [...] Se i dati sono il nuovo petrolio, allora gli Stati Uniti sono l'Arabia Saudita dell'era digitale » (17). Che la quantità e la qualità dei dati raccolti rappresenti un elemento essenziale per definire confini e contenuti di qualsiasi decisione (politica, normativa, economica, ecc.) non è un fatto tipico di oggi. Anche nel pieno dell'ottimismo positivistico secondo-ottocentesco quando si pensava che statistica e inchieste rappresentassero un'accoppiata imbattibile per restituire in maniera integrale e obiettiva l'effettivo stato delle cose, spettò a qualche voce dissonante far notare che si sarebbero raggiunti risultati sensibilmente diversi a seconda di cosa si fosse scelto di vedere e censire. Erano gli anni, in Italia, dell'inchiesta agraria ed essa, evidentemente, avrebbe restituito un'immagine differente del 'paese reale' a seconda che si fosse deciso di entrare fin dentro i « tuguri » dei contadini per valutare le condizioni di vita delle calassi agricole, o che si fosse limitato lo spettro dell'inchiesta a una più riposante ricognizione sui metodi di coltura (18).

Ciò che invece appare tipico degli scenari aperti dalle nuove tecnologie è la impressionante quantità di dati che vengono acquisiti; il modo con cui vengono acquisiti; il fatto che siano acquisiti processati da macchine; che siano detenuti e maneggiati da pochi, e potentissimi, soggetti privati che si muovono — è il loro mestiere, nessuno scandalo

---

(17) La frase di Rana Foroohar è citata in MANNONI, STAZI, p. 74.

(18) Il riferimento ai tuguri fu sollevato alla Camera dei deputati da una voce irrituale, quella di Salvatore Morelli; sulla stessa linea anche un'altra voce eterodossa che partecipò direttamente ai lavori dell'inchiesta agraria, quella di Agostino Bertani. Sul punto mi permetto di rinviare a I. STOLZI, *Le inchieste parlamentari — un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 102 e ss.

— secondo la logica della massimizzazione del profitto e (nella migliore delle ipotesi) della marginalizzazione di possibili concorrenti (detto in maniera più incisiva: « i giganti tecnologici amano sì le *startup*, ma nello stesso modo in cui i leoni amano banchettare sulle carcasse senza vita delle gazzelle ») <sup>(19)</sup>.

Quando poi a servirsi di tali dispositivi sono i pubblici poteri o comunque soggetti la cui azione è direttamente collegata al funzionamento delle sedi rappresentative, emerge un ulteriore elemento problematico, incarnano, anche in questo caso, dalla prevalenza di logiche di tipo privato-imprenditoriale inevitabilmente (e legittimamente) distanti dai sentieri lungo i quali dovrebbe definirsi e attuarsi l'interesse pubblico. Vale per i « partiti e gruppi » politici: « non dispon[endo] direttamente degli strumenti di intelligenza artificiale in grado di interpretare il consenso dell'opinione pubblica rispetto ad una determinata deliberazione parlamentare, [...] si affidano a società che, professionalmente e a scopo di lucro, perfezionano continuamente algoritmi utili allo scopo e li mettono a disposizione delle forze politiche in grado di affrontare i costi dei relativi servizi o che si impegnano a dare loro in cambio misure di favore » (CARDONE, p. 67): « mancando qualsiasi regolamentazione specifica di concorrenzialità e trasparenza [...] sono concrete le premesse perché l'indirizzo politico si formi non solo al di fuori dei partiti, ma anche in luoghi (fisici e virtuali) oscuri e inaccessibili ai più, che privano di ogni effettività il diritto dei cittadini di concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo lo schema dell'art. 49 Cost. » (ivi, pp. 67-68).

Né il quadro cambia molto nel caso in cui a essere erogato, tramite l'azione di algoritmi, sia un servizio da parte dei poteri pubblici: anche in tali ipotesi, infatti, l'« *outsourcing* tecnologico » (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 58) finisce per invertire (o quanto meno: rischia di invertire) la relazione di strumentalità che dovrebbe correre tra mezzo privato e finalità pubblica: « se è vero che chi controlla l'algoritmo, e le informazioni sulle quali l'algoritmo è stato sviluppato e si evolve, controlla anche le sue decisioni, si può comprendere come [...] le imprese private che controllano gli algoritmi usati a supporto del decisore pubblico potrebbero finire per controllare e dirigere l'azione pubblica medesima » (ivi, p. 59).

Ma anche quando si opera nel campo delle relazioni tra privati, l'impatto non è meno forte. Per almeno due ragioni. Per la formidabile asimmetria di potere che corre tra il cittadino il quale vede affidate valutazioni rilevanti per la sua vita (tipicamente: accesso a un servizio creditizio o assicurativo) alle (spesso imperscrutabili) indicazioni di un

---

<sup>(19)</sup> La frase di J. Tepper è riportata in MANNONI, STAZI, p. 63; sulle c.d. *killer acquisitions*, cioè sulle acquisizioni motivate dal bisogno di eliminare concorrenti, v. ABRIANI, SCHNEIDER, p. 78.

algoritmo e il soggetto (una banca, una compagnia di assicurazioni ecc.) che gli sta di fronte. Non che prima la relazione fosse paritaria. Ma il fatto che sia una macchina — lo si accennava sopra — a formulare una valutazione costituisce un elemento di sicuro rilievo. Dove a essere chiamate in causa mi sembra non siano solamente le diverse possibilità di interazione — anche il potere umano ha sovente le sembianze del luogo gelido e irraggiungibile — ma pericolosi esiti deresponsabilizzanti, resi appunto più pervii dall'attribuzione di certi compiti a un essere inanimato che assiste il lavoro umano o addirittura si sostituisce ad esso.

Da un simile osservatorio, quello delle nuove tecnologie appare un territorio che ricorre a un apparato lessicale di estremo interesse: perché ha coniato neologismi o nuove espressioni (algoretica, oligoalgorazia, moligopolio, ecc.) per significare fenomeni difficili da inquadrare utilizzando il vocabolario noto; perché segnala l'impellenza e l'importanza degli interrogativi aperti anche attraverso la ricorrenza di alcuni termini (sfida, frontiera, soglia, rischi, opportunità, bilanciamento ecc.); perché, infine, utilizza in nuovi contesti parole note. In particolare, si serve di « una terminologia evocativa di comportamenti o azioni umane (come allenare, imparare, o ricompensa) » (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 30) per descrivere attività riferibili al funzionamento dei dispositivi di AI. Ancor prima, direi, è rilevante il fatto che si siano scelti i termini come « intelligenza » e « intelligente » per qualificare il funzionamento delle nuove tecnologie. Si è detto: « un utilizzo improprio di termini a misura d'uomo applicati a tecnologie non coscienti, [...] una analogia che ci semplifica la vita [ma] che va presa con tutti i limiti delle analogie » <sup>(20)</sup>. Coniata nel 1956 dal matematico statunitense John Mc Carthy per segnalare la capacità, che le macchine di nuova generazione avrebbero avuto, di mimare operazioni fino a quel momento ritenute tipiche della sola intelligenza umana (ivi, p. 22), l'espressione 'intelligenza artificiale' rischia di prestare il fianco a una serie di successivi (non importa quanto consapevoli) salti di piano.

Se infatti intelligenza e autonomia sono, da sempre, concetti strettamente correlati, un primo orizzonte che può stagliarsi mi pare sia quello di una sostanziale 'de-macchinificazione' di tali congegni: chiamarli intelligenti, cioè, potrebbe anche essere il modo per offuscarne la funzione strumentale, il fatto, cioè, di essere macchine create dall'uomo e rispetto alle quali l'uomo non può abdicare ai suoi doveri di governo, per esempio delegando a esse valutazioni o addirittura decisioni complesse o delicate (anche le *selflearning machines* sono progettate dall'uomo per funzionare in un certo modo, per alimentare, cioè, meccanismi di autoapprendimento che sfuggono al controllo dell'uomo stesso).

---

(20) La citazione di Stefano Quintarelli si legge in ABRIANI, SCHNEIDER, p. 30.

Al contempo, e non contraddittoriamente, questo rischio di non-governo (o di governo insufficiente) sembra essere aggravato da un riferimento di segno opposto, che non calca la mano sulla 'intelligenza' delle macchine, ma sul fatto che si tratta di macchine, ovvero di dispositivi sottratti al complesso fascio di pulsioni e contraddizioni proprie dell'intelligenza umana. Insomma: se sono macchine, il loro *modus operandi* tenderà a essere presentato come neutrale, inventativo, espressione del disinteressato operare di meccanismi non intenzionali. In una parola: un *modus operandi* affidabile, tanto affidabile da potere sostenere il peso di valutazioni particolarmente impattanti (viene citata, in proposito, la vicenda COMPAS che ha mostrato un margine di errore dell'algoritmo incredibilmente alto, intorno al 30%) (21).

E ancora: se si ventila l'ipotesi che la società algoritmica possa determinare un cambio di paradigma conoscitivo nel quale l'approccio 'galileiano', fondato sul nesso di causalità, sarebbe sostituito da un approccio di tipo statistico incentrato sulla acquisizione dei dati e sulla loro correlazione (22), il pericolo di aprire stabilmente le porte a esiti discriminatori risulta elevato. Non si tratterebbe infatti di riprodurre inconvenienti (valutazioni discriminatorie o altrimenti censurabili) ai quali cui non sfugge la stessa intelligenza umana, ma di incorporare fin dall'inizio, per dir così, questi possibili esiti nelle modalità di funzionamento di un'intelligenza' che procede per aggregazioni e connessioni quantitative (23).

Quando — di nuovo in modo unanime — gli autori dei differenti lavori sottolineano che l'intelligenza artificiale non è neutrale riman-

---

(21) Il caso è tristemente noto: Compas era il nome di un *software* incaricato di calcolare la « probabilità di recidiva, sulla base di vari parametri, quali precedenti giudiziari, un questionario compilato dallo stesso imputato e altre variabili non conosciute perché coperte dal segreto commerciale del produttore. Nella fattispecie l'algoritmo aveva indicato un'elevata probabilità di recidiva dell'imputato, al quale era stata inflitta dunque una pena particolarmente severa. La richiesta della difesa di accedere al codice sorgente dell'algoritmo, al fine di poter comprendere i criteri di valutazione del rischio di recidiva prefigurato, è stata respinta » sia dalle corti territoriali sia (sic!) dalla Corte suprema degli Stati Uniti, corti che hanno ritenuto prevalente il diritto di privacy esistente sul *software* rispetto al diritto del condannato a « conoscere le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna » (ivi, p. 52). Nella vicenda, appare di assoluto rilievo il fatto che il ruolo di contropotere non sia stato svolto da una istituzione pubblica (nella fattispecie: le corti), ma da un soggetto privato non profit che ha « acquistato il software sul mercato » ed esaminando un campione significativo di casi ha evidenziato i margini di errore del calcolo algoritmico (ivi, pp. 52-53).

(22) Ivi, p. 37; sul punto v. anche MANNONI, STAZI, pp. 49-50.

(23) Come noto, in più di un caso si è andati in questa direzione: ogni volta, a esempio, che l'algoritmo, avendo registrato la minor solvibilità degli appartenenti a un certo gruppo etnico, ha formulato una valutazione negativa rispetto a una richiesta di

dano a questi due aspetti che si è tentato di evidenziare: al fatto che « i dati [...] utilizzati per addestrare un sistema portano con sé, ben nascoste, tutte le sfumature e i pregiudizi delle società che descrivono: come rileva Quintarelli 'i pregiudizi sono tutt'attorno a noi e fanno parte dei modelli perché fanno parte dei dati' » (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 40); e al fatto che — lo si diceva sopra — la profilazione non ha un volto solo trascrittivo ma conformativo: non si limita, cioè, a registrare movimenti e preferenze del soggetto, ma intende orientarli e modellarli (« il vero salto di qualità è avvenuto nel momento in cui le macchine non si sono accontentate più di sapere tutto su di noi, ma si sono spinte oltre le colonne d'Ercole pretendendo di modellare il nostro comportamento »: MANNONI, STAZI, p. 42). E se non ha senso spendersi in inattuali professioni di neoluddismo, in nome di un'avversione pregiudiziale alle nuove tecnologie, il *caveat* che emerge dai lavori presi in esame è ugualmente chiaro: il miraggio della efficienza, della velocità, della economicità non può offuscare o mettere a repentaglio una certa idea del soggetto e, più in generale, una certa idea dello spazio giuspolitico che è stata considerata essenziale a fondare e preservare la fibra democratica degli ordinamenti. Per questo — così almeno mi pare, ma ci si tornerà tra un attimo — il governo delle nuove tecnologie impone un discorso a largo raggio che non si limiti a toccare i soli diritti di ultima generazione (su tutti: la *privacy*) o un lato solo del cielo regolativo (per esempio: la concorrenza). Si tratta, certo, di fronti nevalgici che tuttavia non esimono da una riconsiderazione delle coordinate lungo le quali si incardina nel suo insieme la convivenza.

Tornando al soggetto: poiché a prendere forma è una realtà nella quale « carbonio e silicio, analogico e digitale, *online* e *offline* convivono senza soluzione di continuità » (CARDONE, p. 99) a essere necessario è un discorso a tutto campo che puntelli, e al tempo stesso ripensi, i confini della libertà, dell'integrità, della dignità (« siamo persone non algoritmi », è stato, non a caso, lo slogan di un recente sciopero dei dipendenti di un colosso dell'*e-commerce*). Lo stesso spettro di una « *digital slavery* » (SIMONCINI, LONGO, p. 29) assume, nel campo delle nuove tecnologie, fattezze particolarmente complesse. La relazione di sudditanza appare infatti chiara (o più chiara) quando non è possibile, per il soggetto, sottrarsi alle indicazioni e, soprattutto, alle valutazioni dell'algoritmo (si pensi a tutto l'universo del lavoro su piattaforma).

Da una diversa prospettiva, può nascere la percezione di una (frustrante) superiorità della macchina ove si consideri la capacità, che solo essa ha, di elaborare quantità smisurate di dati (si pensi al campo della diagnostica medica) o di eseguire operazioni di estrema precisione (di nuovo: la robotica medica, e non solo). Tanto che si è parlato —

---

credito o di altro tipo avanzata da un membro della comunità identificata come non affidabile.

guardando a Freud — di una « quarta potenziale ferita narcisistica »: dinanzi a « macchine, se non più intelligenti, per molti aspetti più performanti rispetto alla capacità dell'uomo », verrebbe « intacca[ta] nuovamente — dopo l'umiliazione cosmologica dell'eliocentrismo, l'umiliazione biologica del darwinismo e l'umiliazione psicologica della psicoanalisi — la convinzione dell'umanità di essere la specie eletta tra tutte le altre » (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 14).

Ma su altri fronti, ad apparire è il volto (diabolico) di congegni che inducono i soggetti a una sudditanza volontaria e appagata: l'uomo nuovo è un « *homo ludens*, che si presta allo sfruttamento con fare gioioso » (MANNONI, STAZI, p. 48); un marcusiano « *one dimension man* » che sembra divenuto realtà nel nome di una « *comfortable, smooth, reasonable, democratic unfreedom* » resa appunto possibile dal « *technical progress* » (SIMONCINI, LONGO, p. 28). Si assiste a un preoccupante « denudamento volontario del soggetto » che offre tutto se stesso, tramite i dati, al nuovo « *Panopticon* [...] digitale » (MANNONI, STAZI, p. 48). E se la « democrazia rappresentativa [...] inventata dai rivoluzionari americani e francesi » era stata pensata « non per sollecitare i nostri istinti [...] ma per trascenderli » (ivi, p. 36), i nuovi colossi della rete corteggiano il soggetto, lo avvincano procurandogli « scariche di dopamina » (*ibidem*) capaci di innescare forme di « dipendenza comportamentale » in tutto e per tutto simili alla « dipendenza da sostanze » (24). Che dunque i « padroni della tecnologia » siano spesso, nella loro vita privata, « dei tecnofobi impenitenti » non sorprende: in fondo seguono la « regola cardinale dei trafficanti di droga: mai sballarsi con la propria merce » (ivi, p. 41).

E così, anche « il tema della resistenza [...] viene [...] subdolamente esorcizzato: a chi dovrei opporre resistenza? A me stesso? Questo è il capolavoro del neoliberalismo: avere eliminato la condizione di pensabilità dell'alterità, poiché qui è il soggetto che si incatena con entusiasmo da solo. Il *Panopticon* di Bentham/Foucault viene scavalcato in efficacia e in immaginazione»: venendo « a mancare lo sguardo repressivo, nasce un illusorio sentimento di libertà » con la conseguenza che « il Grande Fratello digitale esternalizza, per così dire, il suo lavoro ai detenuti » stessi (MANNONI, STAZI, p. 47).

*Poteri, mercato, regolazione.* Per descrivere questi fenomeni si è parlato di un « *Global private power* » (25) o di un « imperialismo post-moderno » (MANNONI, STAZI, p. 37) governato da pochissimi pa-

---

(24) L'assimilazione delle due dipendenze è di Adam Alter, citato in MANNONI, STAZI, p. 40.

(25) O. POLLICINO, G. DE GREGORIO, *Constitutional Law in the Algorithmic Society*, in *Constitutional Challenges*, p. 24.

droni del vapore, potenti anche senza avere « eserciti » e « territori » (ma « quando si raggiunge e si influenza un terzo della popolazione del pianeta non c'è necessità di ostentare una forza che si possiede già. Il vero potere non è forse quello che non si vede? »: *ivi*, pp. 32-33). L'altro lato della « *digital slavery* » è dunque rappresentato dall'avvenuta colonizzazione (*ivi*, p. 37) — di nuovo: termini noti prelati ai nuovi contesti — dello spazio digitale, processo che si è potuto realizzare anche grazie alla potenza di una narrazione globalista che prometteva una moltiplicazione indefinita degli spazi di libertà a patto, però, di limitare al minimo l'intervento dei poteri pubblici, il più delle volte dipinti alla stregua di ingombranti freni burocratici (*ivi*, p. 34), espressione di un mondo irrimediabilmente passato e irrimediabilmente avverso al progresso. Non si trascurano, beninteso, le opportunità aperte dalla rete: ne è prova l'intervento censorio dei governi autoritari (è stata una delle prime manovre dello stesso governo russo all'indomani dell'inizio della guerra contro l'Ucraina).

Si sottolinea però una nuova dislocazione dei rapporti di potere che costringe a rivedere più di una convinzione. Se infatti il costituzionalismo ci aveva insegnato a temperare soprattutto il *Mehrwert* del sovrano (*Introduction*, p. 1), adesso si tratta di fronteggiare autentiche forme di « sovranità privata » munite, come tali, di « potere normativo, performativo, pratico » (MANNONI, STAZI, p. 35). Servono dunque argini, o, se si vuole usare una terminologia *d'antan* (ma ritornata attuale), contropoteri.

Con alcune rilevanti implicazioni; la prima: la sovranità, in questo scacchiere, tende ad apparire (almeno in prima battuta, come si vedrà) soprattutto nella inusuale veste di contropotere; la seconda: non va per questo considerata un « relitto dell'hegelismo ottocentesco » o appannaggio esclusivo della « inelegante demagogia populista » (MANNONI, STAZI, p. 18); la terza: le nuove tecnologie ripropongono l'attualità di un tema, per dir così fondativo, lasciato progressivamente (dolosamente?) per strada dall'onda neoliberista: il tema è quello che vede nella sovranità un baluardo o addirittura « il principale baluardo del principio democratico » (*ivi*, pp. 18-19); e infine: la « consapevolezza che la produzione del diritto è un aspetto qualificante del circuito politico-democratico » (*ivi*, p. 83). Un modo, insomma, per ricordare che le democrazie non sono terreni di coltura di asfissianti statalismi, ma neppure orizzonti a Stato minimo.

Semplificando un po': le democrazie del secondo dopoguerra si definiscono anche attraverso il tentativo di mettere in tensione, rendendole complementari, alcune dimensioni per molto tempo pensate in un rapporto di tendenziale contrapposizione. In particolare: libertà e uguaglianza; garanzia e indirizzo; diritti e doveri; autonomia ed eteronomia; mercato e regolazione non sono state considerate le espressioni di un 'gioco degli opposti', ma sono stati immaginati come concetti correlativi, ugualmente necessari a definire e presidiare il campo demo-

cratico. Se così è, non si tratta solo di rammentare il nesso che deve (dovrebbe) correre tra democrazia politica e democrazia economica e sociale (« un uomo che ha fame non è un uomo libero », lo diceva di Beveridge, non un pericoloso estremista); si tratta, anche e soprattutto, di registrare il pericolo di un deperimento complessivo degli assetti democratici, testimoniato, fra le altre cose, proprio dalla sorte toccata alle coppie concettuali appena menzionate, nelle quali, di solito, un polo si è irrobustito a scapito dell'altro (la libertà sull'uguaglianza; i diritti sui doveri; l'autonomia sull'eteronomia; il mercato sulla regolazione ecc.)<sup>(26)</sup>. Rotta la tensione vitale tra queste grandezze, il rischio che il potere pubblico assuma soprattutto le sembianze del pachiderma inefficiente dal marcato volto assistenzialista, è concreto; come è concreto il volto di un mercato sbrigliato, onnivoro, che diventa, in sostanza, il contrario di se stesso. Che è poi il modo per ricordare come la regolazione non rappresenti la via per mettere la « museruola al capitale » (MANNONI, STAZI, p. 83) ma per rendere riconoscibile lo stesso mercato come spazio aperto e autenticamente competitivo.

E così si torna da dove siamo partiti. Alla regolazione. Additata da tutti gli autori come la risposta sulla quale investire, a essa si affida il compito, decisivo, di bilanciare « *opportunities and threats* » (*Introduction*, p. 3), « *risk and innovation* »<sup>(27)</sup>. Il compito, in sostanza, di trattenere e potenziare le implicazioni positive legate allo sviluppo tecnologico (tanto che ci si è chiesti se possa configurarsi addirittura un dovere di adozione di tali tecnologie in certi ambiti) (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 120) e di allontanare la prospettiva di una « deriva algocratica » (ivi, p. 15). Sotto un simile profilo, l'espressione « *governance dell'IA* » si rivela per quello che è: un « genitivo soggettivo, con riferimento al ruolo sempre più incisivo dell'intelligenza artificiale quale strumento di governo di impresa ed elemento costitutivo degli assetti imprenditoriali » (ivi, p. 291) e non solo di essi. In proposito, non risulta quindi inappropriato o inattuale parlare di « *cybernetic power* » — « *which perhaps sounds like an old-fashioned expression* » — perché nella radice di questo termine è contenuta l'idea di governo, di un potere capace di governare e imporsi (SIMONCINI, LONGO, p. 33). Al contempo, « *governance dell'IA* » è anche (deve essere, vien voglia di dire) un « genitivo oggettivo » che ricorda la necessità di attivare strumenti regolativi adeguati, capaci di conferire un volto « *trustworthy* » a tali dispositivi (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 291).

Quali le proposte? Non entro nel merito delle singole indicazioni, anche per l'alto tasso di specialismo che inevitabilmente esprimono.

---

<sup>(26)</sup> Per un'analisi di questi aspetti si rinvia a M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Roma, Carocci, 2017, *passim*, ma specialmente p. 87 e ss.

<sup>(27)</sup> POLLICINO, DE GREGORIO, *Constitutional Law in the Algorithmic Society*, cit., p. 23.

Solo qualche osservazione conclusiva. A emergere dai lavori presi in esame, che pur toccano profili differenti, mi pare sia — spero di non sbagliare — una sorta di chiamata a raccolta di tutti gli strumenti regolativi attivabili: un fenomeno tanto complesso e tanto pervasivo — sembrano dire gli autori — non può essere avvicinato con sguardi parziali o unilaterali. Servono anzitutto principi, regole ad ampio raggio, come risulta dal richiamo alle Costituzioni o ai testi, in senso lato costituzionali, cui spetta di fissare i confini e indicare la rotta. Si tratta di ancoraggi necessari, e fino in fondo normativi, dinanzi alle caratteristiche di innovazioni che — lo si diceva all'inizio — sembrano bruciare il tempo, rendendo tutto, diritto compreso, rapidamente obsoleto. Il rischio è che il diritto, almeno nella sua abituale veste legislativa, stenti a star dietro al cambiamento e per questo tenda ad assumere un carattere prevalentemente limitativo, sanzionatorio. Intervenga, cioè, prevalentemente *ex post*, a limitare/reprimere fenomeni che hanno già preso corpo nella realtà e che vengono appunto ritenuti lesivi di beni e interessi protetti dall'ordinamento. Per questo serve anche il lavoro della giurisprudenza che dialoga in maniera più diretta, mettendo in connessione i due piani, sia con 'l'alto', i principi, che col 'basso', la realtà, di cui riesce a intercettare i movimenti in presa quasi diretta e che quindi può contribuire a regolare. Non traspare, peraltro, alcuna avversione pregiudiziale a forme di autoregolazione (codici e comitati etici ecc.) provenienti dai principali attori del nuovo mondo digitale. Si è tuttavia d'accordo nel ritenere che non possa venire prevalentemente da tali fonti una risposta soddisfacente: la regolazione, per funzionare e almeno in questo campo, deve avere un elevato tasso di eteronomia (e affidarsi, possibilmente, ad autorità indipendenti). Con l'Europa che si conferma, anche un secolo dopo, terra di terze vie (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 17), si conferma, cioè, come contesto che ha elaborato ed elabora regole che tentano di comporre, almeno su questo fronte, mercato e regolazione, dimostrando che standard severi non sono necessariamente negletti, anzi possono mostrare una (insperata?) forza di espansione anche in contesti tendenzialmente più refrattari a questo tipo di sollecitazioni <sup>(28)</sup>.

Su tutto si stende la questione dell'effettività, dell'effettiva capacità delle regole esistenti o progettate di governare territori tanto stimolanti quanto insidiosi; mai come in questo campo l'urgenza di proteggere determinati beni rende infatti necessaria una valutazione dell'impatto prodotto dai diversi assetti normativi che spesso restitui-

---

(28) Il riferimento va soprattutto all'impatto del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, assunto a *golden standard* anche oltre i confini europei; v. ABRIANI, SCHNEIDER, pp. 18-20 e MANNONI, STAZI, pp. 85-87.

scono la difficoltà pratica a dar seguito ad alcuni pur commendevoli principi o il volto bifronte di certi *standards* <sup>(29)</sup>.

Ma i tempi di trasformazione, nei quali entrano in crisi molti dei riferimenti abituali, sono anche i momenti nei quali il giurista si confronta con territori in buona parte non descritti dalla « cartografia ufficiale » (ABRIANI, SCHNEIDER, p. 18), riacquistando, per questa via, una pienezza, anche vertiginosa, di sguardo che lo spinge (e lo costringe) a misurarsi con un insieme, ugualmente vertiginoso, di sollecitazioni. È tenuto, avrebbe detto Capograssi, ad accollarsi il privilegio e la responsabilità di un abbraccio complessivo rivolto all'esperienza nel suo complesso <sup>(30)</sup>, abbraccio a partire dal quale cercare e inventare (anche nuove) regole. Per far questo — lo si diceva all'inizio — non può non pescare nel profondo, non può prescindere da una lettura della realtà che lo porta inevitabilmente fuori dai confini del giuridico; ed è sempre per questo che i ricorrenti riferimenti, nei libri esaminati, a riflessioni di tipo economico, sociologico, filosofico o addirittura psichiatrico, così come i richiami a Dante, Calvino, Freud, Omero, Marcuse, non appaiono come altrettante scorribande *extra moenia*, al più utili a condire in salsa colta i diversi lavori. Appaiono piuttosto come riferimenti necessari a conoscere un territorio nuovo che attende, in buona parte, di essere regolato e che quindi deve essere conosciuto nelle sue molteplici rifrazioni. Uno dei varchi, dunque, che consente di capire quali parti del tessuto di norme e principi esistenti possano essere conservate e quali richiedano di essere più o meno radicalmente rinnovate. I tempi crisi sono infatti anche tempi di bilanci, consuntivi e preventivi a un tempo, che permettono al giurista, sbalzato fuori dalla *comfort zone* del diritto positivo, di riappropriarsi (o di rivendicare) una funzione che tante volte è riaffiorata storicamente, quella, cioè, di solcare e mediare la relazione tra le dimensioni della temporalità (passato, presente e futuro); funzione necessaria tanto per distinguere « i rami secchi [da

---

<sup>(29)</sup> In questo senso le osservazioni di ABRIANI, SCHNEIDER sulla difficoltà a dar seguito al principio di non esclusività previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: non solo perché è difficile da provare l'apporto umano, ma anche perché non è facile discostarsi psicologicamente dalle indicazioni fornite dal dispositivo di AI (p. 50 e ss.); sono gli stessi autori a notare come la previsione di *standard* particolarmente severi possa scoraggiare l'ingresso nel mercato di realtà imprenditoriali più piccole che non « possiedono *dataset* sufficientemente ricchi e strumenti di intelligenza artificiale sufficientemente sofisticati per immettere sul mercato servizi in grado di competere con quelli delle grandi piattaforme digitali » (p. 68 e anche p. 101).

<sup>(30)</sup> Il riferimento è a G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto* (1937), Milano, Giuffrè, 1962 (ristampa).

quelli che invece fioriscono o rifioriscono » <sup>(31)</sup> quanto per porre sul tappeto alcune specifiche richieste.

Prima tra tutte — lo si è detto molte volte — la richiesta rivolta al potere pubblico, nazionale o sovranazionale, perché si faccia carico di quelli che appaiono veri e propri doveri di regolazione (« *duties of the State to regulate the cybernetic complex* »: *Introduction*, p. 1). I giuristi sanno bene che le scelte di non-regolazione e di de-regolazione non sono mai neutrali o prive di conseguenze (sono appunto *scelte* e qui davvero la storia insegna, o dovrebbe insegnare qualcosa); in particolare, tali atteggiamenti non preludono mai a un eden autoregolativo capace di comporre armonicamente la posizione tra i diversi soggetti in campo. Soprattutto quando è alto il dislivello di forza contrattuale ed economica, la non-regolazione tende a dividere il campo tra attori e pedine, tra chi il gioco lo conduce e chi, invece lo subisce; tende, in sostanza, ad avallare i rapporti di forza esistenti nella realtà. In un contesto simile non mancano le regole; semplicemente le scrivono i più forti.

Già la disciplina della *privacy* ha mostrato come le stesse libertà di prima generazione, le 'libertà da' intrusioni indebite nella sfera individuale, non possano essere più garantite, come insegnava il vecchio costituzionalismo, con comportamenti meramente astensivi del potere pubblico o degli altri consociati, ma richiedano un'attivazione complessa e costante di strumenti dinanzi alla pervasività delle nuove tecnologie. A maggior ragione, appare necessario evitare ogni tentazione neo-naturalista, in nome di un presunto tecnodeterminismo che rischia di sortire esiti davvero distopici. Un campanello d'allarme — di assoluto rilievo perché tocca uno degli snodi nevalgici del progetto democratico — è rappresentato dall'impressionante aumento delle disuguaglianze; il fatto che il dato venga spesso comunicato « in modo assolutamente decontestualizzato, come se si trattasse dell'ennesima calamità naturale le cui origini sono sconosciute e su cui non si può fare assolutamente nulla » <sup>(32)</sup> testimonia la radicazione profonda di « una narrazione dominante [...] basata sul culto della TINA ('*there is no alternative*') » <sup>(33)</sup>, sulla convinzione, cioè, che il sentiero del futuro sia già tracciato senza che su di esso si possa intervenire. Con un'aggravante specifica: gli scenari aperti dalle nuove tecnologie rischiano di rendere la disuguaglianza non solo un fatto sociale, culturale e politico, riconducibile a determinate visioni del mondo e a determinate scelte

---

<sup>(31)</sup> W. CESARINI SFORZA, *Corporativismo e scienza del diritto* (1932), in ID., *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1942, p. 155.

<sup>(32)</sup> A.M. BANTI, *La democrazia dei followers — neoliberalismo e cultura di massa*, Roma-Bari, Laterza, 2020, p. 46.

<sup>(33)</sup> L'espressione di M. Fisher è citata ivi, p. 45.

regolative, ma un fatto obiettivo, incontrovertibile, capace di dividere in autentiche « caste biologiche » i ricchi dai poveri <sup>(34)</sup>.

Le stesse, diverse, forme di reddito di base, adottate in vari paesi, al di là della loro immediata utilità nel rimediare a situazioni di sofferenza economica, potrebbero essere viste anche come l'esito di un processo di sperequazione nel quale il potere pubblico compare solo al termine, nelle vesti del soccorritore « in una logica da legge sui poveri dell'Inghilterra dell'aurora industriale » (MANNONI, STAZI, p. 95). Da un lato — ma anche qui la storia dovrebbe insegnare — si massimizzano i profitti e dall'altro si socializzano le perdite, si socializza cioè quel « processo di depauperamento del lavoro » che evidentemente viene ritenuto « ineluttabil[e] » (*ibidem*).

Invocare a più riprese, come fanno gli autori dei libri qui considerati, il pluralismo; vedere in esso una cifra essenziale per qualificare una convivenza democratica; ricordare che non può essere ridotto alla garanzia della mera coesistenza, dovendo invece aprire spazi effettivamente comuni di cittadinanza e di fruizione di determinati beni e opportunità, può rappresentare uno dei modi per chiarire, anche da questa prospettiva, la necessità di contrastare la potenza di quella forza centrifuga che nelle società attuali sembra lasciare poche alternative tra concentrazione (di ricchezza, di poteri) e frammentazione (di identità comuni, di orizzonti esistenziali ecc.). Un modo, in fondo, per non lasciare campo libero ai populismi di vario segno (MANNONI, STAZI, p. 55) che nascono su questo terreno, cavalcando l'onda del « modello sfiduciario » <sup>(35)</sup> che trova proprio nel diritto, nelle fattezze sanzionatorie e/o conniventi che sempre più di frequente esso assume, uno dei principali imputati.

L'invito alla regolazione diventa allora anche una delle strade per richiamare il decisore pubblico alle sue responsabilità; in direzione del

---

<sup>(34)</sup> Y.N. HARARI, *21 lezioni per il XXI secolo* (2018), edizioni La Repubblica, ristampa 2020, p. 113; estesamente: « i progressi della tecnologia potrebbero far sì che la disuguaglianza economica si traduca disuguaglianza biologica. I super-ricchi alla fine avranno qualcosa che valga la pena fare con la loro enorme ricchezza. Mentre fino a oggi non hanno potuto fare altro che comprare qualche *status symbol*, presto potrebbero essere in grado di comprare la vita stessa. Se i nuovi trattamenti per allungare la vita o per migliorare le capacità fisiche e cognitive saranno costosi, l'umanità potrebbe dividersi in caste biologiche. Durante tutto il corso della storia i ricchi e l'aristocrazia hanno sempre immaginato di avere doti superiori rispetto a chiunque altro, ragione per cui detenevano il potere. Non era vero. Un duca qualunque non aveva maggiore talento di qualsiasi contadino — doveva la sua superiorità solo all'ingiusta discriminazione sociale ed economica. Ma nel 2100 i ricchi potrebbero davvero avere più talento, essere più creativi e più intelligenti dei sottoproletari ».

<sup>(35)</sup> T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2021 specialmente p. 14 e ss.

passato: per ribadire « il ruolo giocato dal potere pubblico nell'imporre dottrine liberiste e astensioniste, tutt'altro che spontanee, ma anzi bisognose del pugno di ferro della legge »<sup>(36)</sup>. Ma anche in direzione del futuro: per evitare che la rapidità del progresso tecnologico possa rappresentare un alibi per rinunciare a un intervento capace di toccare i molti e diversi profili coinvolti dalle innovazioni. Per non ripetere — in un mutato contesto — « la leggenda dell'apprendista stregone, della macchina creata dagli uomini che tuttavia sfugge al loro controllo »<sup>(37)</sup>. E se Jemolo aveva alle spalle venti anni di fascismo e pensava allo Stato, a un ente, appunto, creato dagli uomini e diventato ingovernabile, a dover essere fronteggiata oggi — anche attraverso il contributo necessario dei poteri pubblici — è il volto assunto da una « società dei consumi » che — dalla voce di un suo lontano, precoce e lucido interprete — sembra « aver profondamente trasformato » gli uomini, « li ha toccati nell'intimo, ha dato loro altri sentimenti, altri modi di pensare, di vivere, altri modelli culturali »<sup>(38)</sup>. Con la speranza che, alla fine, a salvarci sarà proprio « l'imprevedibile ambiguità e imperfezione dell'uomo »<sup>(39)</sup>, l'insondabilità creativa della ragione umana, il suo essere difficilmente sostituibile di fronte a scelte complesse e controverse<sup>(40)</sup>.

---

<sup>(36)</sup> MANNONI, STAZI, p. 24; v. anche, per una diretta correlazione tra ordine giuridico e 'turbocapitalismo' (la legge « è stata messa saldamente al servizio del capitale ») il volume di K. PISTOR, significativamente tradotto in Italia dalle edizioni della Luiss, *Il codice del capitale — come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza*, Roma, Luiss University Press, 2021.

<sup>(37)</sup> A.C. JEMOLO, *Lo scetticismo del nostro tempo nei riguardi del diritto* (1949), in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, Giuffrè, 1957, p. 251.

<sup>(38)</sup> P.P. PASOLINI, intervista a cura di Massimo Fini, pubblicata su « L'Europeo » del 26 dicembre 1974, ora in ID., *Il fascismo degli antifascisti*, Milano, Garzanti, 2018, p. 73.

<sup>(39)</sup> L'osservazione di Bodei è citata in ABRIANI, SCHNEIDER, p. 301.

<sup>(40)</sup> In questo senso il riferimento alle decisioni ispirate al principio di precauzione, che dovrebbero sempre rendere possibile il dominio dell'uomo sui rischi tecnologici; le decisioni su temi eticamente controversi e le decisioni di bilancio (cfr. CARDONE, pp. 167-177).